

**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

- 8 APR. 2016

022028

VIA PEC

Spett.le

ANCE

Direzione Generale Legislazione Mercato Privato

c.a. Vice direttore Generale ANCE

Dr. Antonio Gennari

Via G. A. Guttani, 16/18

00161 ROMA

PEC: ance@pec.ance.itE-mail: mercatoprivato@ance.it**Oggetto : MUD 2016 istruzioni.**

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti da parte di codesta Associazione, riguardo le istruzioni relative alla compilazione della dichiarazione MUD, fermo restando che l'interpretazione della norma sui soggetti tenuti alla comunicazione annuale di cui all'articolo 189 del d.lgs. 152/2006, non rientra nelle competenze di questo Istituto, ma dei Ministeri interessati, si evidenzia quanto segue.

Secondo quanto previsto dal DPCM 21 dicembre 2015 di " *Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) per l'anno 2016*", le informazioni aggiuntive alle istruzioni sono state redatte congiuntamente da ISPRA e Unioncamere e condivise con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Ministeri interessati.

Relativamente ai rifiuti da costruzione e demolizione, le istruzioni specificano che *"le imprese che rientrano nell'esclusione dal MUD in quanto produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione, costruzione e scavo sono solo le imprese che svolgono attività di costruzione e demolizione come attività principale. L'esclusione vale per tutti i rifiuti classificati con codici appartenenti alla famiglia dei CER 17 (rifiuti delle operazioni di costruzioni e demolizioni)"*.

Il comma 3. dell'articolo 189, come è noto, individua i soggetti obbligati alla dichiarazione MUD: *"Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile (3) con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti."*

Le istruzioni aggiuntive, pertanto, confermano che le attività esentate dall'obbligo della dichiarazione MUD sono quelle non richiamate dall'articolo 189 comma 3, che producono i rifiuti



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

non pericolosi indicati nell'articolo 184 comma 3, lettere a), b), e), f) e h) ¹. In tal senso, l'esenzione riguarda gli enti e le imprese, a prescindere dal numero di dipendenti, che esercitano una specifica attività da cui si originano i rifiuti non pericolosi.

Nel caso di specie, le istruzioni aggiuntive, non essendo stata introdotta, a partire dal d.lgs. n. 205/2010, alcuna modifica normativa riguardante l'articolo 184, comma 3, si limitano a ribadire che l'esclusione dalla dichiarazione MUD riguarda gli enti e le imprese che producono rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione e che svolgono come attività principale quella da costruzione e demolizione.

Al riguardo, si ricorda che il modello MUD prevede nella compilazione dei dati anagrafici l'indicazione del codice ISTAT dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale.

Anche l'analisi delle informazioni della banca dati MUD evidenzia che, nel 2014, i rifiuti non pericolosi del Capitolo 17, sono dichiarati per circa il 90% da imprese che presentano un codice ATECO di attività diverso da quelli delle costruzioni e demolizioni.

Inoltre, si richiama anche quanto disciplinato dal DM 18 febbraio 2011, n. 52 che prevede l'iscrizione facoltativa al SISTRI di: *"imprese e enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni"* (Articolo 4, comma, 1 lettera e).

Va, tuttavia, considerato che le attività di costruzione e demolizione possono produrre, accanto al flusso principale di rifiuti afferenti al capitolo 17, anche, in misura residuale, tipologie di rifiuti funzionali all'attività svolta, ma non attribuibili al medesimo capitolo, ad esempio rifiuti di imballaggio.

Pertanto si possono includere nelle tipologie di rifiuti escluse dall'obbligo di dichiarazione anche quelle non appartenenti al capitolo 17 dell'Elenco Europeo dei Rifiuti. L'esclusione riguarda i soli rifiuti non pericolosi.

Distinti saluti

Il Direttore Generale
Dott. Stefano Laporta

¹ 3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.c.19 ;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;